



**COMUNE DI CALENDASCO**  
**Provincia di Piacenza**

**ALLEGATO 2)**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PRESSO LE SCUOLE : PRIMARIA , SECONDARIA DI I° E II° GRADO E DELL'INFANZIA, PRESSO CENTRI ESTIVI E PRESSO IL DOMICILIO PERIODO 01/02/2017 – 31/08/2019.**  
**CIG: 6911173062**

**Art. 1 – Oggetto dell'appalto.**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza educativa per l'integrazione scolastica degli alunni/studenti disabili per certificate e documentate cause dai servizi specialistici territoriali dell'Azienda USL nelle scuole primaria, secondaria di I° e II° grado e dell'infanzia aventi sede nel Comune di Calendasco o di altro Comune limitrofo periodo 01/02/2017 – 31/08/2019 secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 5 della L.R. Emilia Romagna n. 26/2001 ed in attuazione dell'Accordo di Programma Provinciale per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap del 19/12/2012 per il coordinamento e l'integrazione dei servizi di cui alla legge n. 104/92. Il servizio si intende esteso anche ai centri estivi o in occasione di progetti educativi a domicilio.

**Art. 2 - Durata ed importo complessivo dell'appalto**

Il servizio descritto nel presente capitolato, da assicurare secondo le effettive necessità e funzioni previste, viene assegnato per il periodo 01/02/2017 – 31/08/2019.

Il servizio dovrà essere espletato secondo l'articolazione giornaliera e con le interruzioni previste annualmente dal calendario scolastico.

L'ammontare complessivo dell'appalto per la sua intera durata è di **€ 149.169,10 (IVA esclusa)**.

L'ammontare complessivo dell'appalto è stato calcolato su un fabbisogno complessivo **presunto** di 6.922 ore per un importo orario pari a € 21,55 oltre ad Iva se dovuta, onnicomprensivo di ogni spesa di gestione, calcolato su circa n. 6922 ore complessive così ripartite:

- ◆ 01/02/2017 – 31/12/2017    ore 2.462 x €/ora 21,55 = € 53.056,10 IVA esclusa
- ◆ 01/01/2018 – 31/12/2018    ore 2.765 x €/ora 21,55 = € 59.585,75 IVA esclusa
- ◆ 01/01/2019 – 31/08/2019    ore 1.695 x €/ora 21,55 = € 36.527,25 IVA esclusa

Il Comune, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs n. 50/2016, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione del fabbisogno complessivo presunto della prestazione, potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione della prestazione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e ciò sino a concorrenza dell'ammontare complessivo dell'appalto nonché sino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

### **Art. 3 – Adeguamenti delle prestazioni**

In considerazione della specificità del servizio strettamente correlato al numero e agli orari degli utenti, verrà richiesta alla ditta aggiudicataria una forte flessibilità con riferimento a turni e orari del personale.

Nel corso del periodo di affidamento del servizio, in relazione alle esigenze dello stesso, il Responsabile del Servizio si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, sempre nei limiti di legge, di adeguare le ore di attività del personale addetto all'assistenza specialistica e di adeguare l'organizzazione e l'utilizzo del personale con conseguente aumento o riduzione dell'importo contrattuale.

Non potranno comunque essere effettuate sospensioni o variazioni del servizio senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio.

### **Art. 4 – Specificazione delle prestazioni richieste**

La Ditta aggiudicataria assicurerà la perfetta esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato mediante le seguenti prestazioni:

- a) conduzione, mediante l'impiego di idoneo personale a ciò qualificato, delle attività di assistenza per l'integrazione scolastica degli alunni/studenti disabili per certificate e documentate cause.

Tale attività prevede adeguata e qualificata assistenza per gli aspetti socio-relazionali ed a sostegno dell'autonomia personale, con particolare riferimento:

- alle attività di supporto e collaborazione con gli insegnanti per attività necessarie per la realizzazione del programma didattico-educativo;
  - in generale alle attività di supporto necessarie ed utili all'integrazione scolastica;
  - alla partecipazione, se richiesta, agli incontri di lavoro tra operatori dei servizi socio – sanitari e la scuola;
  - all'utilizzo di attrezzature ed ausili didattici.
- b) adeguata e qualificata assistenza specialistica nei casi di particolari deficit che richiedano il ricorso a specifiche professionalità.
  - c) assistenza ai minori disabili per certificate e documentate cause che frequenteranno centri estivi o per progetti educativi a domicilio qualora ne sorgesse la necessità nel periodo di validità contrattuale.

Sono a carico della Ditta affidataria tutti gli oneri per il personale che presti assistenza nel caso di visite guidate all'esterno del plesso scolastico.

E' pure a carico della Ditta affidataria la realizzazione dell'attività di formazione del personale e gli eventuali incontri di coordinamento tra gli operatori.

### **Art. 5 – Orari e modalità organizzative.**

L'impresa aggiudicataria dovrà assicurare il servizio di Assistenza scolastica nell'arco di apertura della scuola nelle fasce orarie di riferimento dalle stesse applicate. L'inizio e la fine del Servizio coincideranno, di norma, con l'inizio e la fine dell'anno scolastico stabilito annualmente dalla Regione Emilia Romagna salvo diversa disposizione dell'Amministrazione Comunale che potrà stabilire un inizio posticipato.

Le prestazioni da effettuare presso i centri estivi o a domicilio verranno effettuate in base a specifiche direttive impartite caso per caso dal Responsabile del servizio o suo delegato.

L'aggiudicatario sulla base degli elenchi nominativi forniti, provvederà all'assegnazione del personale assistente al singolo utente avvalendosi delle indicazioni fornite dai tecnici che hanno in carico il caso.

Ogni e qualsivoglia variazione alle modalità di erogazione del servizio e del numero delle ore per utente dovrà essere preventivamente autorizzata dal Responsabile del Servizio.

#### **Art. 6 – Personale addetto al servizio**

La Ditta aggiudicataria provvederà direttamente, assumendosene tutti gli oneri, all'assunzione del personale necessario a garantire il monte ore annuo presunto.

Allo scopo di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal personale, compatibilmente con le disposizioni di cui al presente Capitolato speciale d'appalto e con le esigenze organizzative del servizio e soprattutto al fine di garantire al massimo la continuità didattica agli utenti, la ditta aggiudicataria valuterà preventivamente la possibilità di reclutare ed assumere, nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti, il personale precedentemente utilizzato per la conduzione del servizio da parte della ditta cessante.

Entro la data di avvio del servizio la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare al Responsabile del Servizio i nominativi del personale impiegato, con indicazione degli orari di svolgimento del servizio e del plesso scolastico di assegnazione del singolo operatore.

Per ciascuno dovranno essere fornite le complete generalità ed i titoli di servizio richiesti dal presente capitolato per il profilo professionale, con l'obbligo di mantenere aggiornato l'elenco nel caso in cui si verificassero sostituzioni, dandone in ogni caso tempestiva comunicazione al responsabile di servizio.

L'effettiva necessità, di impiego di personale, verrà comunicata dal responsabile del servizio o suo delegato alla ditta aggiudicataria almeno 10 giorni prima della presa in servizio, in relazione alle effettive esigenze, senza che l'Impresa possa avanzare obiezioni o pretese di somme a qualsiasi titolo.

La Ditta aggiudicataria è responsabile della correttezza e della riservatezza del personale adibito al servizio.

Spetterà al Responsabile del Servizio o suo delegato chiedere, previa motivata nota di segnalazione di inidoneità, la sostituzione del personale qualora, a proprio insindacabile giudizio, non espletati in modo adeguato i compiti propri del servizio come descritti nel presente capitolato.

Nel caso di esercizio di tale facoltà, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione del personale entro il giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

Sarà cura della Ditta dare disposizioni affinché il proprio personale, nell'espletamento delle proprie mansioni, rispetti tutte le indicazioni di correttezza e diligenza richieste dal servizio di cui trattasi per quanto riguarda i rapporti con gli utenti, l'uso corretto dei materiali e la sicurezza degli ambienti dove si svolge l'attività.

Deve essere inoltre garantita, salvo casi di forza maggiore, la stabilità del personale e la sostituzione in caso di assenza degli operatori titolari per malattia, maternità, ecc.

#### **Art. 7 - Requisiti di qualificazione del personale**

Il personale impiegato dalla ditta aggiudicataria dovrà avere i seguenti requisiti:

1. compimento del diciottesimo anno di età;
2. essere alle dirette dipendenze della Ditta;
3. essere in possesso della qualifica di educatore con inquadramento secondo quanto previsto dai C.C.N.L. di riferimento per i lavoratori del settore per tale profilo professionale;

E' inoltre indispensabile, per garantire il miglior funzionamento del servizio, che il personale addetto sia in possesso di idonee capacità dal punto di vista relazionale, sia disponibile alla massima flessibilità d'orario in relazione alle esigenze di servizio, abbia precedentemente maturato esperienze di lavoro nel settore dei servizi alla persona e sia stato adeguatamente formato sotto tale profilo (tali requisiti dovranno risultare dai curricula degli operatori).

#### **Art. 8 – Oneri dell'appaltatore**

1. L'appaltatore garantisce il regolare e puntuale adempimento dell'attività convenzionata utilizzando operatori professionalmente idonei conformemente agli indirizzi della Regione Emilia Romagna e dell'Amministrazione Comunale in modo da assicurare le adeguate prestazioni di assistenza ad alunni disabili.

2. Tutte le prestazioni di cui al presente capitolato dovranno essere erogate dalla ditta aggiudicataria tramite proprio personale, adeguatamente preparato ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 7;
3. L'appaltatore si impegna a sostituire il proprio personale assente per ferie, malattia, permessi, ecc., con personale idoneo. Qualora il gestore, a causa di eventi preventivamente non conoscibili, non fosse in grado di garantire il servizio, è tenuto ad informare il Comune con assoluta urgenza. In ogni caso la regolarità delle prestazioni dovrà essere ripristinata nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 48 ore.
4. Nei confronti dei propri operatori l'appaltatore del servizio opera nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle disposizioni legislative in materia di assistenza, previdenza ed assicurazione obbligatorie.
5. L'appaltatore è responsabile dei danni che dovessero occorrere all'utenza, agli operatori o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività convenzionata ed imputabili a colpa dei propri operatori come previsto dall'articolo 2049 del Codice Civile, e derivanti da gravi irregolarità e carenze nelle prestazioni.
6. L'appaltatore è tenuto ad accendere adeguate polizze presso primarie compagnie di assicurazioni per R.C.T. e R.C.O.
7. L'appaltatore è tenuto ad individuare il proprio referente tecnico – organizzativo di norma nella persona di un legale rappresentante o suo delegato.
8. L'Appaltatore deve impegnarsi ad assicurare un rapporto individualizzato tra l'allievo e l'operatore assistente, garantendo, di norma, la continuità dell'intervento per l'intero anno scolastico e dovrà assicurare l'immediata sostituzione del personale che, a giudizio motivato dell'Amministrazione, dovesse risultare inadatto allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.
9. L'appaltatore, qualora fosse una cooperativa sociale, può avvalersi di soci volontari ai sensi dell'art. 2 della L.381/91 per le sole prestazioni complementari e non sostitutive delle figure professionali impiegate.
10. L'appaltatore del servizio deve obbligarsi al rispetto dell'esercizio del diritto di sciopero secondo le norme vigenti in materia di servizi pubblici essenziali.

#### **Art. 9 - Polizza Assicurativa**

L'appaltatore, deve essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio del Comune Contraente e dei terzi per l'intera durata del Contratto a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo appaltatore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto. L'adeguatezza della polizza, deve intendersi, oltre che in termini di estensione della copertura a tutti i rischi sopra evidenziati, anche in relazione al massimale unico che non dovrà essere inferiore ad euro 5.000.000,00 (cinque milioni). In particolare detta polizza deve tenere indenne il Comune Contraente, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno l'appaltatore possa arrecare allo stesso Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività oggetto del Contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la stipula del contratto; pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di presentare i documenti comprovanti detta copertura assicurativa, decade dall'aggiudicazione con conseguente ritenzione della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Nei terzi si intendono compresi i bambini che usufruiscono del servizio, loro familiari e chiunque abbia accesso ai locali.

#### **Art. 10 – Modalità di esecuzione del servizio.**

La ditta aggiudicataria dell'appalto si impegna a svolgere il servizio oggetto del presente contratto sulla base delle specifiche indicazioni del Comune che verranno esplicitate tramite il responsabile del servizio.

La ditta aggiudicataria si obbliga inoltre a:

1) garantire l'erogazione di tutte le prestazioni senza soluzione di continuità.

In specifico dovrà:

- osservare le norme di garanzia per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di assicurare alla stazione appaltante la comunicazione preventiva e tempestiva degli scioperi;
- assicurare la continuità del rapporto tra operatore ed utente limitando l'avvicendamento del personale per ferie e malattie;
- garantire la sostituzione dell'operatore assente dal servizio per qualsiasi causa fin dal primo giorno di assenza.

In caso di inserimento di nuovo operatore, la Ditta appaltatrice si impegna a prevedere un periodo di affiancamento con operatore esperto, di durata minima di tre giorni lavorativi, senza costi per il Comune.

2) designare un proprio referente che garantisca i collegamenti con il responsabile del Comune.

Per le attività svolte dal referente, nessun costo deve gravare sulla stazione appaltante;

3) garantire l'aggiornamento professionale e la formazione degli operatori assegnati al servizio;

4) concordare con il Servizio del Comune le modifiche organizzative che implicano cambiamenti nell'erogazione del servizio di assistenza alunni disabili;

5) assumere la piena responsabilità in merito all'applicazione della D. Lgv. n. 196/2003 garantendo che il proprio personale vi si attenga, mantenendo quindi nell'ambito ed in ragione del lavoro svolto, la massima riservatezza nel trattamento dei dati concernenti la condizione e l'identità degli assistiti.

#### **Art. 11 – Oneri dell'Amministrazione Comunale.**

1. Il Comune svolge funzioni di programmazione, di indirizzo, di pianificazione, di coordinamento tecnico delle varie fasi di attuazione del progetto ed effettua la verifica della corretta gestione delle attività e della rispondenza del servizio, svolto dall'aggiudicatario, ai reali bisogni dell'utenza.
2. Il Comune si impegna a fornire alla ditta aggiudicataria i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento del servizio e a consultare l'appaltatore in caso di modifica delle modalità organizzative.
3. Il Comune ha diritto di richiedere previa nota motivata di segnalazione di inidoneità, la sostituzione del personale impegnato nell'attività in appalto che non offra garanzie di capacità, professionalità e non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal progetto educativo dell'alunno.
4. Il Comune provvede ad individuare nel funzionario addetto al servizio, il referente tecnico organizzativo per tutti i rapporti fra Comune e appaltatore in merito allo svolgimento degli interventi.

#### **Art. 12 – Inizio del servizio**

L'appaltatore dovrà dare inizio al servizio su richiesta del Comune a seguito del provvedimento di aggiudicazione definitiva, anche nel caso in cui non sia ancora avvenuta la stipulazione del contratto, senza pretendere indennità o risarcimenti di sorta.

#### **Art. 13 – Garanzia**

L'aggiudicatario dovrà prestare garanzia definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione ai sensi dell'art. 103 del Dlgs 50/2016.

#### **Art. 14 – Controllo e vigilanza**

Il Responsabile del Servizio o suo delegato, avvalendosi anche del Dirigente scolastico del plesso presso il quale verrà impiegato il personale di cui trattasi, potrà eseguire, in qualsiasi momento e senza preavviso, interventi di controllo sulle modalità di erogazione del servizio, per verificare che l'esecuzione dei servizi avvenga secondo le norme previste dal presente Capitolato e delle norme di legge.

Eventuali irregolarità od omissioni riscontrate verranno comunicate, verbalmente e per iscritto, all'aggiudicatario.

I controlli svolti e la stessa facoltà di controllo non sollevano l'aggiudicatario dalle proprie responsabilità.

#### **Art. 15 – Corrispettivo del servizio**

Il corrispettivo offerto dovrà comprendere oltre l'attività di assistenza individualizzata anche la partecipazioni a riunioni e uscite scolastiche come previsto dal capitolato, ad esclusione dell'I.V.A. se dovuta.

Con tale corrispettivo l'aggiudicatario si intende pertanto compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito.

Le fatture saranno emesse mensilmente e dovranno essere corredate o precedute da dettagliata rendicontazione (schede orarie mensili delle attività realizzate con i minori assistiti per ogni singolo operatore, vistate dall'operatore e dal dirigente scolastico o suo incaricato).

In caso di assenza senza preavviso del minore assistito, qualora l'educatore si rechi presso la scuola, all'appaltatore sarà comunque riconosciuto il pagamento di un'ora di servizio.

#### **Art. 16 – Modalità di pagamento**

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni verrà effettuato a mezzo mandato di pagamento e verrà liquidato su presentazione di regolari fatture mensili trasmesse con modalità elettronica indicando il codice univoco : QQE7AJ e applicando il sistema split payment entro 30 giorni dalla data di acquisizione della fattura al protocollo del Comune previa verifica di DURC regolare.

#### **Art. 17 – Cessione del contratto e subappalto**

Il presente contratto non può essere ceduto a terzi, a pena di risoluzione del contratto stesso, salvo espressa autorizzazione del Comune.

In relazione alla natura della prestazione contrattuale il subappalto è vietato anche a garanzia del diretto controllo dei requisiti prestazionali dell'impresa aggiudicataria.

#### **Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

L'aggiudicatario, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto. L'aggiudicatario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .

Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.

#### **Art. 19 - Penalità**

In caso di inadempienze agli obblighi di cui al presente capitolato e salvo quanto disposto dal successivo art. 22, il Responsabile del Servizio, applicherà una sanzione pari a:

- € 100,00 al giorno e per persona in caso di sospensione o mancata effettuazione da parte della ditta di una o più delle prestazioni affidate;
- € 100,00 al giorno e per persona in caso mancata tempestiva sostituzione del personale assente a qualunque titolo;
- € 50,00 al giorno e per persona in caso di riduzione non autorizzata, anche occasionale degli orari di servizio previsti;
- da € 50,00 a € 100,00 per ogni altra infrazione, previa valutazione del responsabile di servizio.

L'applicazione delle penali riscontrate verrà comunicata, previa contestazione scritta motivata, alla ditta con apposita nota del responsabile del settore e l'importo di esse verrà detratto dall'ammontare delle fatture mensili.

## **Art. 20 – Risoluzione del contratto**

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa:

- ◆ qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.
- ◆ qualora venga accertato il venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura nonché per la stipula del contratto;
- ◆ nel caso di reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'aggiudicatario, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016 ;
- ◆ nei casi di cessione del credito o di cessione del contratto, non autorizzati;
- ◆ qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- ◆ nel caso di violazione delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- ◆ nel caso di violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- ◆ per violazione da parte dell'affidatario, a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni nazionali e di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Calendasco.

Nel caso di risoluzione del Contratto, il Comune ha diritto di escutere la cauzione definitiva.

Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'aggiudicatario con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dell'ulteriore danno.

Nel caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

In caso di risoluzione del contratto per grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Comune si riserva la facoltà di disporre l'esclusione dell'aggiudicatario dalla partecipazione alle procedure per un periodo non inferiore ad un anno.

## **Articolo 21 – Recesso**

Per il recesso dal contratto trova applicazione l'articolo 109 del D.lgs n. 50 del 2016.

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto anche, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge 135/2012, qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. o dalla Centrale di committenza regionale (Intercent-ER), siano migliorativi rispetto alle condizioni del presente appalto, senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna salvo il pagamento delle prestazioni eseguite.

## **Art. 22 - Stipulazione del contratto**

L'appaltatore è obbligato a stipulare il contratto nella forma prevista dalla normative vigenti, previo versamento degli eventuali diritti di segreteria, di scritturazione, di registrazione, di bollo e di tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto stesso, nessuna esclusa, entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque entro quindici giorni dal ricevimento della lettera con la quale il Responsabile del Servizio comunicherà l'ammontare delle predette spese. Nel caso non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto nei termini fissati, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà risolto con semplice

comunicazione scritta del Comune, che porrà a carico dell'appaltatore eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.

#### **Art. 23 – Controversie**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Ditta aggiudicataria e l'Amministrazione Comunale, è competente il Foro di Piacenza.

#### **Art. 24 – Tutela dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice per la tutela dei dati personali) si informa che i dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento con o senza ausilio di mezzi elettronici.

Titolare del trattamento è il Comune di Calendasco con sede in Via Mazzini n. 4 e responsabile del trattamento è il Responsabile Unico del Procedimento Sig.ra Copelli Danila. Si richiamano gli artt. 7 e seguenti del Codice per quanto riguarda i diritti dell'interessato e le modalità di trattamenti dei dati.

#### **Art. 25 - Rischi di interferenza**

In esecuzione del disposto del D.Lgs. 81/2008, è stata effettuata un'analisi per l'identificazione di eventuali rischi da interferenza nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto. Da tale analisi, trattandosi di prestazioni di tipo intellettuale, non sono emersi rischi da interferenza che si distinguano da quelli propri dell'attività dell'appaltatore, che dovrà provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro e quantificare gli oneri di sicurezza per le misure atte a prevenire il verificarsi dei rischi derivanti dall'esercizio della propria attività.

#### **Art. 26 – Altre informazioni**

Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alle norme di Leggi nazionali e regionali in vigore.